

Messaggio

numero
8415data
10 aprile 2024competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Stanziamiento di un credito quadro di 14'000'000 di franchi per il periodo 2024–2027 destinato agli aiuti agli investimenti comunali ai sensi degli articoli 14 e 14a della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale

SOMMARIO

1. Funzionamento dell'aiuto agli investimenti.....	2
2. Evoluzione dell'aiuto agli investimenti, dalla sua introduzione	3
2.1. Dati generali.....	3
2.2. Aiuti ordinari	5
2.3. Dati per settore (solo casi ordinari)	5
2.4. Dati per comprensorio (solo casi ordinari).....	6
2.5. Conclusioni	7
3. Proposta di nuovo credito quadro per il periodo 2024-2027.....	7
4. Congruenza con il programma di legislatura e il piano finanziario	8
4.1. Congruenza con il programma di legislatura 2024-2027	8
4.2. Congruenza con il piano finanziario	8
Decreto legislativo	10

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la richiesta per lo stanziamento di un credito quadro per il periodo 2024-2027 di fr. 14'000'000.-- destinato allo strumento perequativo denominato "*Aiuto agli investimenti dei comuni*" previsto agli articoli 14 e 14a della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI) rispettivamente agli articoli 18-24 del regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale del 3 dicembre 2002 (RPI).

L'art. 14a cpv. 5 LPI, introdotto nell'ambito della revisione parziale della LPI approvata dal Parlamento il 18 ottobre 2010, prevede infatti che "*l'impegno finanziario per gli aiuti di cui al cpv. 1 è determinato ogni 4 anni dal Gran Consiglio, all'inizio della legislatura*".

Si richiamano pure l'art. 2b cpv. 2 della legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr) e l'utilizzo dell'aiuto agli investimenti quale sostegno complementare accompagnante progetti aggregativi.

Otto anni fa (cfr. Messaggio governativo no. 7167 del 17 febbraio 2016), assieme alla richiesta del citato credito quadro, venne pure sottoposta la verifica quadriennale dell'efficacia degli strumenti perequativi ai sensi dell'art. 23 LPI.

Essendo attualmente in corso i lavori di riesame dei compiti, delle competenze e dei flussi finanziari tra i due livelli di governo - v. quello cantonale e quello comunale - nell'ambito del progetto denominato "Ticino 2020", progetto nel quale sarà pure rivisto l'impianto del

sistema cantonale di perequazione intercomunale, riteniamo di rimandare a quella sede una disamina della perequazione con la proposta delle modifiche che si imporranno. Il presente messaggio concretizza quindi unicamente quanto disposto dall'art. 14a cpv. 5 LPI.

1. FUNZIONAMENTO DELL'AIUTO AGLI INVESTIMENTI

Secondo l'art. 14 LPI l'aiuto serve prioritariamente a rendere finanziariamente sopportabili gli investimenti qualificabili come necessari e/o obbligatori, ovvero quelli destinati a infrastrutture di base. L'avverbio "prioritariamente" lascia intendere come anche altre opere possano beneficiare dell'aiuto, ciò compatibilmente con la dotazione disponibile. Come si vedrà in seguito però, oltre il 90% dei contributi è in effetti destinato a infrastrutture di base, settori dove evidentemente alcuni comuni hanno ancora delle necessità importanti.

Le decisioni relative a questo strumento di perequazione sono delegate al Dipartimento delle istituzioni; la trattazione degli incarti è effettuata dalla Sezione degli enti locali (SEL).

Il comune istante deve inoltrare la sua richiesta e attendere la decisione prima dell'inizio dei lavori, salvo deroghe per casi di urgenza (art. 14 cpv. 2 LPI e art. 24 RPI).

Le istanze possono essere inoltrate sia prima che dopo la decisione del legislativo comunale, da comuni che hanno un moltiplicatore almeno del 90% e risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media cantonale (art. 14 cpv. 3 LPI).

Capita con regolarità che i comuni chiedano un parere preliminare alla SEL e/o il preavviso della Commissione per la perequazione finanziaria intercomunale (cfr. art. 32 RPI) prima di comparire dinanzi al legislativo con la richiesta di credito. In taluni casi infatti, l'aiuto ai sensi dell'art. 14 LPI è un elemento determinante del piano di finanziamento di un'opera, e quindi la sua erogazione o meno diventa essenziale per una presa di decisione consapevole sul credito di investimento. Accade anche che già nei contatti preliminari con il comune venga rilevata la mancanza dei presupposti di legge oppure la chiara sopportabilità dell'investimento, per cui in questi casi è il comune stesso a rinunciare all'istanza formale.

La procedura prevede quindi la stesura di un rapporto da parte della SEL che formula una sua proposta. Questa è in seguito sottoposta alla Commissione composta da rappresentanti del Cantone e dei comuni (a loro volta ripartiti tra comuni con forza finanziaria differente). La Commissione valuta ed emette un preavviso sulla richiesta d'aiuto, sulla cui base il Dipartimento delle istituzioni (DI) decide se concederlo o meno, *commisurandone* anche l'entità.

La concessione o il diniego (l'aiuto è a tutti gli effetti potestativo) tengono conto dell'obbligatorietà, dell'urgenza e dell'interesse pubblico dell'investimento (art. 22 cpv. 1 RPI). Va ricordato che di principio non sono concessi aiuti per investimenti "di poca entità" ai sensi dell'art. 20 RPI. Nel quadriennio 2020-2023 sono state inoltrate complessivamente 15 istanze, di cui 14 sono state accolte e 1 respinta.

La commisurazione segue di principio un calcolo stabilito in base agli art. 14a LPI e 22 RPI; in sostanza viene calcolato un autofinanziamento potenziale annuo (pari al 15% delle risorse fiscali e del contributo di localizzazione geografica del comune), a sua volta moltiplicato per un fattore che dipende dall'importanza dell'investimento rispetto alla dimensione del comune (in pratica: più l'investimento è importante e più anni di autofinanziamento sono richiesti).

In alcuni casi, ovvero quando l'esito del calcolo di cui sopra non riesce a tener conto di tutti i fattori (ad esempio per la presenza contemporanea di altri urgenti investimenti), si deroga allo stesso. In ogni caso non può essere concesso un aiuto maggiore del limite fissato dalla legge, ovvero il 90% del costo netto dell'investimento (art. 14 cpv. 4 LPI). Infine l'importo da stanziare che viene deciso è trasformato in una percentuale sul costo netto dell'investimento ed è concesso fino a un massimo definito in base a quest'ultimo. Sorpassi di spesa in sede di liquidazione non danno quindi diritto a un maggior aiuto, mentre risparmi rispetto al preventivo portano a un proporzionale minor contributo.

Per gli investimenti nei settori che sono finanziati tramite tasse causali, la commisurazione dell'aiuto è fatta tenendo conto di quanto il comune può finanziare applicando tasse socialmente sopportabili. È tipicamente il caso per gli aiuti concessi nell'ambito dell'approvvigionamento idrico dove, d'intesa con il preposto Ufficio del Dipartimento del territorio, il limite socialmente sopportabile è stato fissato a fr. 470.-- per utente.

Ogni decisione di aiuto contiene un termine di decadenza (inizio dei lavori).

Il DI, previo esame dell'autocertificazione del committente ai sensi della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del relativo regolamento d'applicazione, così come dell'elenco delle fatture già pagate dal comune, può concedere acconti durante la fase di realizzazione dell'opera, ciò che regolarmente viene richiesto dai comuni.

Da ultimo ricordiamo come l'aiuto agli investimenti è finanziato paritariamente da Cantone e comuni. Questi ultimi contribuiscono con una percentuale sulle risorse fiscali divise per il moltiplicatore di imposta, a condizione che il loro indice di capacità finanziaria sia almeno di 70 punti (art. 16 LPI). Il finanziamento annuo copre gli esborsi di quell'anno, non le decisioni emesse.

2. EVOLUZIONE DELL'AIUTO AGLI INVESTIMENTI, DALLA SUA INTRODUZIONE

In questo capitolo sono proposte delle tabelle riassuntive sull'utilizzo dello strumento *aiuto agli investimenti* dalla sua introduzione nel 2003 a oggi. Le tabelle sono suddivise in quattro periodi:

- gli anni dal 2003 al 2011 durante i quali gli aiuti furono erogati **senza un credito quadro** che ne determinasse una disponibilità massima;
- il periodo del **primo credito quadro**: 2012-2015, la cui dotazione ammonta a fr. 22 mio;
- il periodo del **secondo credito quadro**: 2016-2019, la cui dotazione ammonta a fr. 18 mio;
- il periodo del **terzo credito quadro**: 2020-2023, la cui dotazione ammonta a fr. 14 mio.

Messaggio n. 8415 del 10 aprile 2024

2.1. Dati generali

Nella Tabella 1 sono raccolti i dati generali riguardanti gli aiuti erogati: il numero delle istanze accolte, l'investimento netto sulla base del quale è stato definito l'aiuto, l'aiuto massimo accordato, gli importi a tutt'oggi versati, gli importi stanziati ma non più esigibili (derivanti di fatto da un costo finale delle opere inferiore a quanto preventivato) e infine il saldo delle promesse ancora da onorare.

Dai dati indicati sono stati tolti quelli riguardanti i casi nel frattempo stralciati, ovvero le promesse di aiuti per opere che, per diversi motivi, non sono state realizzate.

Tabella 1: Aiuti concessi dal 2003

Periodo		No. istanze di aiuto accolte	Investimento netto	Aiuto massimo accordato	Importo versato	Importo stanziato non esigibile	Residuo da versare
Senza CQ 2003-11	Totale ordinario	87	58'674'785	33'409'600	30'938'796	2'470'804	-
	Media p.a. ordinario	9.7	6'519'421	3'712'178	3'437'644	274'534	-
	Aggregazioni	6	-	15'000'000	12'800'000	-	2'200'000
	Totale 2003-2011	93	58'674'785	48'409'600	43'738'796	2'470'804	2'200'000
CQ 2012-15	Totale ordinario	35	33'674'019	18'109'000	16'335'027	368'973	1'405'000
	Media p.a. ordinario	8.8	8'418'505	4'527'250	4'083'757	92'243	351'250
	Aggregazioni	1	-	143'043	125'393	-	17'650
	Totale CQ 2012-2015	36	33'674'019	18'252'043	16'460'420	368'973	1'422'650
CQ 2016-19	Totale ordinario	7	8'035'287	4'368'000	3'560'860	88'140	719'000
	Media p.a. ordinario	1.8	2'008'822	1'092'000	890'215	22'035	179'750
	Aggregazioni	1	-	2'400'000	-	-	2'400'000
	Totale CQ 2016-2019	8	8'035'287	6'768'000	3'560'860	88'140	3'119'000
CQ 2020-23	Totale ordinario	16	33'655'994	10'937'400	1'740'000	-	9'197'400
	Media p.a. ordinario	4.0	8'413'999	2'734'350	435'000	-	2'299'350
	Aggregazioni	2	-	2'600'000	-	-	2'600'000
	Totale CQ 2020-2023	18	33'655'994	13'537'400	1'740'000	-	11'797'400
Totale 2003-2023 ordinario		145	134'040'085	66'824'000	52'574'683	2'927'917	11'321'400
Totale 2003-2023 aggregazioni		10	-	20'143'043	12'925'393	-	7'217'650
Totale generale 2003-2023		155	134'040'085	86'967'043	65'500'076	2'927'917	18'539'050

Un'ulteriore suddivisione è stata fatta tra gli incarti *ordinari* e quelli decisi nell'ambito dei progetti di *aggregazione*. Questi ultimi sono aiuti erogati in deroga ai parametri di calcolo usualmente utilizzati, ed hanno avuto lo scopo di completare le misure di accompagnamento dei seguenti progetti aggregativi: Cugnasco-Gerra (fr. 4 mio), Capriasca II (fr. 7 mio), Centovalli (fr. 3 mio), Faido II (fr. 1 mio), Onsernone (fr. 0.14 mio), Verzasca (fr. 2.4 mio), Giornico (fr. 0.6 mio) e Lema (fr. 2 mio).

Questi tipi di aiuti dal 2012 sono considerati nel credito quadro; decisioni di questo tipo vanno quindi a ridurre la disponibilità quadriennale per le decisioni ordinarie.

Complessivamente dal 2003 sono quindi stati promessi aiuti per ca. fr. 87 mio, di cui ca. fr. 67 mio per casi ordinari e ca. fr. 20 mio per progetti aggregativi (pari al 23% degli aiuti concessi). L'importo maggiore è ovviamente stato promesso nei primi 9 anni (senza credito quadro), per un totale di fr. 48.4 mio. A carico del credito quadro per il periodo 2012-2015 sono stati promessi fr. 18.3 mio, nel periodo del credito quadro 2016-2019 solo fr. 6.8 mio, mentre nel credito quadro per il quadriennio 2020-2023 sono stati concessi fr. 13.5 mio. A fronte di versamenti complessivi di fr. 65.5 mio e di importi non più esigibili per complessivi fr. 2.9 mio, l'importo ancora da versare per tacitare le promesse di aiuto ammonta, al 31.12.2023, complessivamente a ca. fr. 18.5 mio.

2.2. Aiuti ordinari

È opportuno, per una valutazione dell'evoluzione dell'utilizzo di questo strumento perequativo, concentrarsi sull'andamento dei soli casi ordinari.

Il costo netto totale delle opere sussidiate è pari a circa fr. 134 mio; questo tiene conto di altri sussidi stanziati in forza di leggi settoriali, come pure di eventuali contributi pagati dai cittadini (contributi di miglioria o contributi di costruzione); si potrebbe sommariamente quantificare quindi in ca. fr. 180-200 mio l'importo lordo degli investimenti generati da questo strumento di sostegno ai comuni.

Ritenuto che sono stati promessi fr. 66.8 mio per i soli casi ordinari, la percentuale media di sussidio si attesta quindi al 49.8% del costo netto. Si ricorda come la legge preveda un limite massimo del 90%.

Nel primo periodo 2003-2011, ovvero i 9 anni senza il credito quadro, sono state accolte 87 istanze ed erogati ca. fr. 33.4 mio, ciò che equivale mediamente a promesse annue di fr. 3.7 mio. La media annua del secondo periodo (credito quadro 2012-2015) ammonta invece a fr. 4.5 mio per un totale quadriennale di fr. 18.1 mio; le istanze accolte sono state complessivamente 35. L'utilizzo di questo credito quadro, unitamente alla tendenza prevedibile, hanno portato ad una riduzione del credito quadro per il periodo successivo da fr. 22 mio a fr. 18 mio. Come previsto infatti, nel terzo periodo del credito quadro 2016-2019 vi è stata una netta diminuzione sia del numero di istanze accolte (7) che di aiuti promessi in via ordinaria, passati a complessivi fr. 4.4 mio, ovvero mediamente a fr. 1.1 mio all'anno, al quale va aggiunta la promessa di aiuto decisa quale accompagnamento all'aggregazione dei comuni della Valle Verzasca (fr. 2.4 mio).

Rispetto al periodo precedente, la media annua dell'ultima legislatura (credito quadro 2020-2023) è aumentata attestandosi ad una media annua di fr. 2.7 mio, per un totale quadriennale di fr. 10.9 mio suddiviso nelle 16 istanze accolte. A questi vanno aggiunti fr. 2.6 mio per le aggregazioni dei nuovi comuni Giornico e Lema.

2.3. Dati per settore (solo casi ordinari)

Le Tablelle 2 e 3 riportano, per i soli casi ordinari, la suddivisione del numero di istanze accolte rispettivamente degli importi promessi per settore di investimento in mio di fr.

Tabella 2: Aiuti suddivisi per settore di investimento, numero di istanze accolte, solo casi ordinari

Periodo	Opere viarie	Depurazione acque	Approvvigionamento idrico	Scuole	Impianti sportivi	Stabili amministrativi	Opere di premunizione	Diversi	Totale istanze accolte
2003-2011, no. casi	18.5	19.5	15.5	7.5	3	5	4	14	87
CQ 2012-2015, no. casi	8.5	3.5	8	9	1	1	0	4	35
CQ 2016-2019, no. casi	2.5	2.5	1	1	0	0	0	0	7
CQ 2020-2023, no. casi	2.5	1.3	7	2	1	1	0	1.2	16
Totale 2003-2023, no. casi	32	26.8	31.5	19.5	5	7	4	19.2	145

Messaggio n. 8415 del 10 aprile 2024

Tabella 3: Aiuti suddivisi per settore di investimento, importi stanziati, solo casi ordinari

Periodo	Opere viarie	Depurazione acque	Approvvigionamento idrico	Scuole	Impianti sportivi	Stabili amministrativi	Opere di premunizione	Diversi	Totale istanze accolte
2003-2011, importo	5'191'900	7'732'850	7'844'850	5'421'000	1'649'000	2'135'000	919'000	2'516'000	33'409'600
CQ 2012-2015, importo	2'856'500	2'555'500	7'054'000	4'191'000	200'000	109'000	-	1'143'000	18'109'000
CQ 2016-2019, importo	1'151'500	1'151'500	1'765'000	300'000	-	-	-	-	4'368'000
CQ 2020-2023, importo	455'384	605'888	5'544'400	3'116'000	490'000	450'000	-	275'728	10'937'400
Totale 2003-2023, importo	9'655'284	12'045'738	22'208'250	13'028'000	2'339'000	2'694'000	919'000	3'934'728	66'824'000

Il settore che beneficia maggiormente degli aiuti agli investimenti è quello dell'approvvigionamento idrico. Nel periodo 2020-2023 questo vale sia in termini di importi stanziati che di numero di istanze accolte. Tenendo invece conto dell'intero ventennio sono le opere viarie che hanno ottenuto un numero maggiore di aiuti, seguono i settori dell'approvvigionamento idrico, delle canalizzazioni e delle scuole. A livello di importi è il settore dell'approvvigionamento idrico il beneficiario preponderante (33%), seguono le scuole (20%) e le canalizzazioni (18%). L'importanza del settore dell'acqua potabile è probabilmente dovuta alla spinta d'ammodernamento e di potenziamento indotta dalla realizzazione del Piano cantonale di approvvigionamento idrico (PCAI).

2.4. Dati per comprensorio (solo casi ordinari)

Le Tablelle 4 e 5 suddividono invece le cifre nei principali comprensori dei comuni beneficiari. Nel comprensorio "Diversi" troviamo il Comune di Arogno, così come alcuni ex comuni nel frattempo aggregatisi a Bellinzona, a Monteceneri e anche a Terre di Pedemonte.

Tabella 4: Aiuti suddivisi per comprensori, numero di istanze accolte, solo casi ordinari

Periodo	Blenio	Capriasca	Centovalli	Val Colla	Leventina	Vallemaggia	Malcantone	Valle di Muggio	Onsernone	Riviera	Verzasca	Diversi	Totale
2003-2011, no. casi	17	1	1	12	3	22	4	8	1	3	7	8	87
CQ 2012-2015, no. casi	2	0	3	0	1	4	9	5	1	2	8	0	35
CQ 2016-2019, no. casi	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	7
CQ 2020-2023, no. casi	3	0	1	0	1	2	3	3	0	0	2	1	16
Totale 2003-2023, no. casi	22	1	5	12	6	29	17	16	2	5	19	11	145

Tabella 5: Aiuti suddivisi per comprensori, importi stanziati, solo casi ordinari

Periodo	Blenio	Capriasca	Centovalli	Val Colla	Leventina	Vallemaggia	Malcantone	Valle di Muggio	Onsernone	Riviera	Verzasca	Diversi	Totale
2003-2011, importo	6'695'500	2'006'100	400'000	5'925'600	580'000	5'716'000	1'577'400	2'154'000	700'000	1'391'000	2'174'000	4'090'000	33'409'600
CQ 2012-2015, importo	1'092'000	-	1'759'000	-	200'000	2'014'000	3'155'000	6'286'000	92'000	2'000'000	1'511'000	-	18'109'000
CQ 2016-2019, importo	-	-	-	-	300'000	204'000	290'000	-	-	-	939'000	2'635'000	4'368'000
CQ 2020-2023, importo	2'445'000	-	812'000	-	106'000	1'308'000	2'833'000	2'617'400	-	-	558'000	258'000	10'937'400
Totale 2003-2023, importo	10'232'500	2'006'100	2'971'000	5'925'600	1'186'000	9'242'000	7'855'400	11'057'400	792'000	3'391'000	5'182'000	6'983'000	66'824'000

Nel lungo periodo si nota un impegno sostanzioso profuso nelle valli di Muggio, Blenio, Maggia, Colla e Verzasca, così come nel Malcantone.

Una nota importante riguarda però l'evoluzione nel tempo in alcuni di questi comprensori nel senso di una netta diminuzione degli aiuti richiesti/stanziati, frutto dell'effetto congiunto delle aggregazioni e del potenziamento del contributo di localizzazione geografica (dal 2010). Si veda in tal senso la Valle di Blenio (ultima aggregazione nel 2012), la Capriasca (2000 e 2008) e la Val Colla (2013).

Pure in Vallemaggia si è constatata una diminuzione degli aiuti dopo le aggregazioni di Maggia, Lavizzara e Avegno-Gordevio. Gli stanziamenti degli ultimi anni riguardano quindi perlopiù i comuni della Valle Rovana, la cui aggregazione è attualmente sospesa.

Per quanto riguarda la Valle di Muggio, confluita nel 2009 nel nuovo Comune di Breggia, i primi anni di vita della nuova entità è stata caratterizzata dalla necessità di recuperare importanti ritardi nella dotazione di infrastrutture di base, specialmente nel settore dell'approvvigionamento idrico.

2.5. Conclusioni

Nell'ultimo quadriennio le richieste di aiuto agli investimenti sono tornate ad aumentare nonostante la congiuntura, conseguentemente gli stanziamenti sono più che raddoppiati (da 7 a 16). Tuttavia rispetto ai primi due periodi (dal 2003 al 2015) si conferma una diminuzione degli aiuti complessivi erogati, i cui motivi sono sostanzialmente da ricondurre alle aggregazioni avvenute in passato e al potenziamento del contributo di localizzazione geografica intervenuto nel 2010.

Le aggregazioni hanno difatti ridotto il numero di potenziali beneficiari, facendo inoltre confluire alcuni di essi all'interno di entità che non hanno le condizioni di legge per ottenere gli aiuti (vedi i comuni della Val Colla aggregati a Lugano) oppure in comuni di dimensioni tali da esserne di fatto esclusi (diversi comuni aggregati alla Città di Bellinzona).

In altri casi è l'aggregazione stessa ad aver influito sulla minore necessità di aiuti: i comuni aggregati, grazie alla maggiore dimensione hanno acquisito un maggiore e più stabile potenziale di autofinanziamento degli investimenti (vedi Capriasca, Monteceneri e Terre di Pedemonte). Questo risultato è stato anche favorito dai risanamenti finanziari erogati in occasione delle diverse aggregazioni, così come dal citato netto potenziamento del contributo di localizzazione geografica, passato dai ca. fr. 5 mio fino al 2009 ai fr. 12 mio del 2010, ai fr. 15 mio del 2015 ed infine agli attuali ca. fr. 17 mio.

3. PROPOSTA DI NUOVO CREDITO QUADRO PER IL PERIODO 2024-2027

Fare una previsione del possibile utilizzo futuro dello strumento dell'aiuto agli investimenti è cosa ardua. Dopo la netta riduzione constatata nel quadriennio 2016-2019, le istanze di aiuto sono tornate ad aumentare: compresi gli aiuti alle aggregazioni, sono stati stanziati fr. 13.5 mio a fronte dei fr. 6.8 mio del quadriennio precedente; questo malgrado l'insicurezza generata dalla pandemia sanitaria Covid-19 e dal contesto internazionale. A dispetto di questi effetti congiunturali siamo dell'avviso che i dati registrati nell'ultima legislatura coincidano con una sorta di equilibrio strutturale. Alcuni dei comuni aggregati mantengono una debolezza di fondo e la messa in cantiere di opere di una certa portata potrebbe rendere necessario un supporto ancora importante. Pensiamo ai Comuni di Onsernone, Lavizzara, Cevio, Breggia, Alto Malcantone e Verzasca, la cui finanze e dimensioni demografiche rimangono fragili e limitate.

In quanto alle opere di urbanizzazione di base, la realizzazione di Piani generali di smaltimento (PGS) e dei PCAI, di cui si accennava in precedenza, non è terminata e in

alcune zone sono previsti impulsi da parte dei servizi preposti per pianificare e realizzare le infrastrutture mancanti.

Infine il Consiglio di Stato vorrebbe mantenere, oltre a quanto già pianificato, un certo margine di manovra per sostenere gli eventuali futuri progetti aggregativi. In particolare per quelli che permettono di completare il riordino istituzionale nelle zone periferiche, laddove si trovano ancora alcuni comuni in palese difficoltà.

Fatte le suesposte considerazioni, il Consiglio di Stato propone pertanto di mantenere a fr. 14 mio, vale a dire in media fr. 3.5 mio per anno, la disponibilità del credito quadro per gli impegni di cui all'art. 14 LPI per il quadriennio 2024-2027.

L'importo proposto è stato preavvisato favorevolmente dalla Commissione per la perequazione finanziaria intercomunale nella seduta del 12 dicembre 2023.

4. CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO

4.1. Congruenza con il programma di legislatura 2024-2027

Il presente credito quadro concretizza lo strumento perequativo denominato "*Aiuto agli investimenti*" di cui agli art. 14 e 14a della LPI.

La perequazione è a sua volta uno strumento di solidarietà, sia orizzontale (tra comuni) che verticale (con il coinvolgimento del Cantone), che serve a garantire "*ai comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come pure per contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta*" (cfr. art. 1 cpv. 1 LPI); è quindi un tassello importante affinché i comuni siano in grado di assolvere i compiti loro conferiti.

La politica di perequazione intercomunale può rientrare perciò negli obiettivi 07 "Perfezionare l'azione dello Stato promuovendo una migliore collaborazione tra Cantone e Comuni e rafforzando la capacità di questi ultimi di operare sul piano politico, istituzionale e amministrativo con qualità, efficacia, efficienza e sostenibilità", facenti parte dell'Asse strategico 1 "Relazioni con la cittadinanza e le istituzioni" del piano di legislatura 2023-2027, febbraio 2024.

4.2. Congruenza con il piano finanziario

Si sottolinea come quello richiesto con il presente messaggio è un credito quadro di impegno e riguarda quindi le decisioni di aiuto agli investimenti.

Gli esborsi che ne seguiranno potranno non avere lo stesso andamento temporale delle decisioni; per esperienza è difficile prevedere con precisione quando avverranno i pagamenti, essendo questi legati ai tempi di realizzazione delle opere comunali sussidiate. Inoltre si dovranno garantire i pagamenti anche per le promesse di contributi del passato (a fine 2023 sono dell'ordine di fr. 18.5 mio), per le quali si potrà pure far capo al saldo del fondo presente a bilancio pari, a fine 2023, a circa fr. 6.3 mio.

Messaggio n. 8415 del 10 aprile 2024

Gli esborsi in questo ambito, stimati complessivamente a fr. 14 mio, sono inseriti nel piano finanziario degli investimenti (PFI) 2024-2027 del Dipartimento delle istituzioni, settore 81, posizione 812 1, WBS 113 55 1001, e registrati nel conto degli investimenti al CRB 113, conto 56200001 “Contributi a comuni per investimenti”.

Si ricorda che l’uscita è pareggiata ogni anno nel conto degli investimenti da un prelevamento dalla riserva del fondo di perequazione (sette 81, posizione 812 1, WBS 113 65 1001, accreditata al CRB 113, conto 66902001 “Prelevamento da riserva fondo di perequazione”). Quest’ultimo è alimentato in modo paritario dal Cantone (addebito interno dal CRB 112) e dalla partecipazione dei Comuni (CRB 113, conto 46225001 “Contributi perequazione da comuni”).

Con le operazioni sopra descritte i contributi per investimenti vengono di fatto trasferiti nel conto economico.

Lo stanziamento del credito quadro proposto con l’allegato decreto legislativo richiede l’approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio (cfr. art. 5 cpv. 3 LGF).

Il presente messaggio non comporta conseguenze a livello di enti locali, risulta compatibile con il quadro legale superiore e non vi sono neppure conseguenze a livello ambientale e per quanto riguarda il personale.

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra, si chiede l’approvazione dell’allegato decreto legislativo di approvazione del credito quadro di fr. 14’000’000.-- a copertura degli aiuti agli investimenti decisi nell’ambito della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI), per il periodo 2024-2027.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8415 del 10 aprile 2024

Disegno di

Decreto legislativo

concernente la concessione di un credito quadro di 14'000'000 di franchi per il periodo 2024–2027 destinato agli aiuti agli investimenti comunali ai sensi degli articoli 14 e 14a della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8415 del 10 aprile 2024,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito quadro di 14'000'000 di franchi per il periodo 2024–2027 destinato agli aiuti agli investimenti comunali ai sensi degli articoli 14 e 14a della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

Art. 2

Il Consiglio di Stato è competente per la ripartizione del credito quadro in singoli crediti d'impegno.

Art. 3

Il credito è iscritto al conto degli investimenti del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Art. 4

¹Il presente decreto legislativo sottostà a referendum facoltativo.

²Esso entra in vigore immediatamente.